

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 42-2597

Legge regionale 14/2016. DGR 3-1822 del 5 agosto 2020. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, con il Comune di Alagna Valsesia e il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino per la realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise".

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la promozione e lo sviluppo del Turismo costituisce uno degli obiettivi prioritari per lo sviluppo del territorio ed il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale e sociale delle località ospitanti e dei visitatori;

la Regione Piemonte favorisce, nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile;

con D.G.R 3-1822 del 5 agosto 2020 è stato approvato il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2020".

Richiamato, in particolare, che:

il suddetto "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2020" contempla tra le linee di intervento per la promozione turistica del Piemonte, azioni di promozione e di comunicazione sviluppate anche in compartecipazione con altri soggetti, nell'ambito di grandi eventi e progetti di rilevanza regionale per la promozione del turismo culturale, religioso, enogastronomico, sportivo, green, turismo per tutti, ecc., idonei a valorizzare il territorio turistico piemontese;

tra i progetti di rilevanza regionale classificati dal Programma regionale 2020 nell'ambito del "Turismo slow", figura il progetto denominato "Alagna Walser Green Paradise", agli atti del Settore Promozione turistica della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, da realizzarsi in compartecipazione con l'Università di Torino – Dipartimento di Management ed il Comune di Alagna Valsesia.

Dato atto che il progetto "Alagna Walser Green Paradise", proposto dall'Università di Torino – Dipartimento di Management, agli atti del Settore Promozione turistica della Direzione Cultura, turismo e commercio:

trae origine dall'esperienza acquisita dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, a partire dal 1997, in tema di turismo sostenibile negli ambienti montani, con il Progetto CRESTA, presso il Rifugio Regina Margherita, e culminata nel Progetto "VETTA – Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote", realizzato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, con capofila la Regione Piemonte;

valorizza i risultati del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 "Destinazione impresa", condotto con la Regione Piemonte nel cui ambito le attività economiche estrattive, agroindustriali, manifatturiere industriali e artigianali dell'area di cooperazione sono diventate mete del turismo d'impresa;

si pone come obiettivo la definizione ed attuazione di una governance locale che mette al centro il ruolo che può interpretare una comunità dalla marcata identità culturale walser, da sempre abituata a vivere in simbiosi con la Montagna, per conciliare la forte spinta turistica con i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per dar vita ad uno sviluppo improntato al turismo sostenibile quale servizio atto a soddisfare i bisogni della collettività locale e dei turisti.

Preso atto che l'Università degli Studi di Torino:

persegue finalità di ricerca e come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

sviluppa, altresì, ai sensi dell'articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, del suo Statuto, nell'ambito delle proprie finalità, rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;

con il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca, anche applicata, correlate al tema del turismo sostenibile nelle aree montane, come riportato nell'Allegato I al progetto Alagna Walser Green Paradise.

Preso atto, inoltre, che il Comune di Alagna Valsesia nell'esercizio della propria attività istituzionale:

persegue attraverso la realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise", gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, della realizzazione di un'offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile e della green economy;

intende fare applicare, nell'esercizio della propria attività istituzionale, gli obiettivi di uno sviluppo turistico sostenibile del proprio territorio, attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, vivono e frequentano la zona in un percorso partecipato. In particolare l'intenzione, accanto alla sensibilizzazione degli abitanti, è quella di realizzare un'offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile, attraverso l'implementazione di un Sistema Integrato di Gestione del Turismo, derivante dal progetto "Alagna Walser Green Paradise".

Richiamato che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 5, comma 6, del dlgs 50/2016 (Codice degli appalti) che, in attuazione della direttiva 24/2014/UE, stabilisce:

"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

il successivo comma 7 sancisce che "Per determinare la percentuale delle attività di cui [...] al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione".

Dato atto che

la realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise" previsto dal "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2020", contribuisce alla creazione di modello di sviluppo locale integrato, fortemente orientato al turismo sostenibile,

da promuovere e replicare in altre località delle vallate alpine piemontesi, per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;

attraverso il monitoraggio del progetto, dalle fasi preliminari alla definizione ed applicazione del modello di governance locale sopracitato, sarà possibile acquisire ulteriori elementi conoscitivi per integrare i dati sull'andamento e caratterizzazione dei flussi turistici rilasciati annualmente dall'Osservatorio turistico regionale e riferiti all'area d'interesse;

si è addivenuti alla condivisione di una schema di accordo con il Comune di Alagna e l'Università degli Studi di Torino, al fine di acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

tale accordo di collaborazione, come chiarito anche dalla giurisprudenza europea (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 9/6/2009 n. C-480/06), ha valore purché la cooperazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi, in base ad esigenze configurabili come tali e l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici.

Dato atto, inoltre, che nell'ambito del territorio regionale il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, a fronte della decennale esperienza nell'ambito delle suddette tematiche, rappresenta l'unico soggetto che soddisfa le esigenze tecnico-scientifiche sopra esposte.

Preso atto che il suddetto progetto prevede un costo complessivo di 100.000,00€ (non assoggettabile a I.V.A ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72), di cui quale compartecipazione:

- da parte del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, per un valore di 30.000,00€, relativo al costo ore/uomo del personale coinvolto nell'attività di progetto;
- da parte del Comune di Alagna Valsesia, per un importo di 10.000,00€.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo con il Comune di Alagna Valsesia e il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino per la collaborazione alla realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise", di cui alla DGR 3-1822 del 5 agosto 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Ritenuto di destinare, quale compartecipazione regionale alla realizzazione del suddetto progetto "Alagna Walser Green Paradise", 60.000,00€ a rimborso delle spese che saranno sostenute dal Dipartimento per assegni di ricerca e/o borse di studio e ricerca, disponendo di ripartirli in 30.000,00€, per le attività realizzate nel corso del 2021 ed in 30.000,00€, per la realizzazione delle attività previste per l'anno 2022.

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la DGR 16 – 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Vista la DGR n. 25 - 2215 del 6.11.2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Quarta Integrazione."

Vista la DGR n. 58 – 5022 dell'08.05.2017 e s.m.i. "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dal 2017. Approvazione".

Vista la D.G.R. 3-1822 del 05 agosto 2020 con cui si approva il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2020".

Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000.

Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 30568/A1102A del 02 ottobre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per 60.000,00€ con le risorse finanziarie stanziata e autorizzata in competenza sul capitolo di spesa 153620/2021 del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 (missione 05 – programma 02) per 30.000,00€ e con le risorse finanziarie stanziata e autorizzata in competenza sul capitolo di spesa 153620/2022 (missione 05 – programma 02) per 30.000,00€

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo con il Comune di Alagna Valsesia e il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino per la collaborazione alla realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise", di cui alla DGR 3-1822 del 5 agosto 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di prendere atto che il costo complessivo del suddetto progetto è pari a 100.000,00€ (non assoggettabile a I.V.A ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 633/72), di cui quale compartecipazione:

- da parte del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, per un valore di 30.000,00€, relativo al costo ore/uomo del personale coinvolto nell'attività di progetto;

- da parte del Comune di Alagna Valsesia, per un importo di 10.000,00€.

di destinare, quale compartecipazione regionale alla realizzazione del suddetto progetto "Alagna Walser Green Paradise", 60.000,00€, a rimborso delle spese che saranno sostenute dal Dipartimento per assegni di ricerca e/o borse di studio e ricerca, disponendo di ripartirli in 30.000,00€, per le attività realizzate nel corso del 2021 ed in 30.000,00€, per la realizzazione delle attività previste per l'anno 2022;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per 60.000,00€ con le risorse finanziarie stanziata e autorizzata in competenza sul capitolo di spesa 153620/2021 del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 (missione 05 – programma 02) per 30.000,00€ e con le risorse finanziarie stanziata e autorizzata in competenza sul capitolo di spesa 153620/2022 (missione 05 – programma 02) per 30.000,00€;

di demandare alla Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, Settore Promozione turistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente del Settore Promozione turistica della precitata Direzione regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO, DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 E ART. 22 L.R. 14/2014, TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA E IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "ALAGNA WALSER GREEN PARADISE".

PREMESSO CHE:

Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

con D.G.R 3-1822 del 05 agosto 2020 è stato approvato il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2020";

tra i progetti di rilevanza regionale classificati dal Programma regionale 2020 nell'ambito del "Turismo slow " figura il progetto denominato "Alagna Walser Green Paradise " agli atti del Settore Promozione turistica della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, da realizzarsi in compartecipazione tra Università di Torino – Dipartimento di Management , Comune di Alagna Valsesia e Regione Piemonte.

Il progetto "Alagna Walser Green Paradise ":

1. trae origine dall'esperienza acquisita dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, a partire dal 1997, in tema di turismo sostenibile negli ambienti montani, con il Progetto CRESTA, presso il Rifugio Regina Margherita, e culminata nel Progetto "VETTA – Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote", realizzato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, con capofila la Regione Piemonte;

Allegato

2. valorizza i risultati del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 “Destinazione impresa“, condotto con la Regione Piemonte nel cui ambito le attività economiche estrattive, agroindustriali, manifatturiere industriali e artigianali dell’area di cooperazione sono diventate mete del turismo d’impresa;
3. si pone come obiettivo la definizione ed attuazione di una governance locale che mette al centro il ruolo che può interpretare una comunità dalla marcata identità culturale walser, da sempre abituata a vivere in simbiosi con la Montagna, per conciliare la forte spinta turistica con i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per dar vita ad uno sviluppo improntato al turismo sostenibile.

Il Comune di Alagna Valsesia nell’esercizio della propria attività istituzionale:

persegue attraverso la realizzazione del progetto “Alagna Walser Green Paradise“, gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, della realizzazione di un’offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile e della green economy;

intende fare applicare, nell’esercizio della propria attività istituzionale, gli obiettivi di uno sviluppo turistico sostenibile del proprio territorio, attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, vivono e frequentano la zona in un percorso partecipato. In particolare l’intenzione, accanto alla sensibilizzazione degli abitanti, è quella di realizzare un’offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile attraverso l’implementazione di un Sistema Integrato di Gestione del Turismo, derivante dal progetto “Alagna Walser Green Paradise”.

la Regione Piemonte nell’esercizio della propria attività istituzionale:

persegue l’obiettivo migliorare l’attrattività turistica, promuovendo la cura del territorio per rispondere alla diffusa domanda di sostenibilità ambientale dell’offerta turistica.

riconosce nel progetto “Alagna Walser Green Paradise “ un possibile modello di sviluppo locale integrato, fortemente orientato al turismo sostenibile da promuovere e replicare in altre località delle vallate alpine piemontesi;

Allegato

ritiene rilevante per le proprie finalità istituzionali, monitorare lo sviluppo progettuale, sin dalle fasi preliminari all'indagine tra gli stakeholders (turisti e residenti), fino alla definizione del modello di governance locale, alla sua applicazione e follow-up, mettendo in relazione i risultati con dati sull'andamento e caratterizzazione dei flussi rilasciati annualmente dall'Osservatorio turistico regionale e riferiti all'area d'interesse.

L'Università, con il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca, anche applicata, correlate al tema del turismo sostenibile nelle aree montane, come riportato nell'Allegato I al progetto "Alagna Walser Green Paradise" e nell'ambito del territorio regionale lo stesso Dipartimento, data la decennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente atto, rappresenta l'unico soggetto che soddisfa le esigenze tecnico-scientifiche sopra esposte.

Il progetto Alagna Walser Green Paradise proposto dall'Università di Torino – Dipartimento di Management, agli atti del Settore Promozione turistica della Direzione Cultura, turismo e commercio, prevede un costo complessivo di 100.000,00€ (non assoggettabile a I.V.A ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 633/72).

E' interesse comune della Regione Piemonte, del Comune di Alagna e del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino- acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali degli Enti succitati consente il ricorso alla stipula di un accordo ai sensi dell' art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014 per la realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise".

Il progetto prevede una compartecipazione finanziaria da parte del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino per un valore di 30.000,00€. relativo al costo ore/uomo del personale coinvolto nell'attività di progetto e da parte del Comune di Alagna Valsesia per un importo di 10.000,00€.

La Regione Piemonte ritiene di destinare, quale compartecipazione regionale alla realizzazione del progetto "Alagna Walser Green Paradise" 60.000,00€. ripartiti in 30.000,00€. per le attività avviate nel corso del 2021 e 30.000,00€. per l'anno 2022.

Allegato

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dalla Direttrice della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio _____ nata a _____ il _____ e domiciliata ai fini del presente atto in Via Bertola 34 – 10122 Torino.

E

Il Comune di Alagna Valsesia (VC) (di seguito “Comune” o “Parte”), avente sede legale in Alagna Valsesia, Piazza Municipio, n. 1, C.F. 82000010023, P.IVA 00437970023, nella persona del Suo rappresentante legale, _____ nato a _____ il _____ che elegge domicilio, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell’Ente

E

Il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino (di seguito “*Dipartimento di Management*” o “Dipartimento”), avente sede legale in Torino, corso Unione Sovietica n. 218bis, C.F. 80088230018, P. IVA 02099550010, così rappresentato:

1. dalla Direttrice _____ nata a _____ il _____ dom.ta per il presente atto presso la sede del Dipartimento di Management, in Torino, Corso Unione Sovietica, 218/bis, nominata con D.R. 3811 del 26/09/2018 e autorizzata alla stipula del presente accordo di collaborazione a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. 2020/XI/A/8.06 del 23 ottobre 2020;
2. dalla Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione _____ nata a _____ il _____ per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

(di seguito, collettivamente, indicate anche come le “Parti”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell’Accordo

Le Parti si impegnano a collaborare nell’ambito del progetto di ricerca applicata “Alagna Green Paradise”, come da descrizione dettagliata del progetto di cui all’Allegato I. Il progetto si propone di elaborare e realizzarne un Sistema di Gestione Territoriale Integrato, collaborare nella definizione

Allegato

di strategie di turismo responsabile e individuare unitamente azioni specifiche che coinvolgano attivamente gli abitanti, gli esercenti delle attività turistico-ricettive e i turisti.

L'attività, nella sua prima annualità, si propone di avviare un percorso partecipato da tutti gli stakeholder che si svolgerà nelle modalità che verranno definite dai referenti individuati nel presente accordo all'art. 4.

Tali attività di collaborazione di cui al presente Accordo, potranno essere estese nei modi e nei limiti indicati nel successivo art. 3.

Il Dipartimento di Management si impegna a presentare alla Regione Piemonte ed al Comune di Alagna Valsesia una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali a cadenza trimestrale. Si impegna coinvolgere nelle attività di comunicazione

Articolo 2 - Accordi Attuativi

Per lo sviluppo di ulteriori attività in collaborazione, aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'art. 1, in esecuzione delle attività dedotte dall'Allegato I o altre dipendenti o comunque collegate, le Parti potranno altresì sottoscrivere ulteriori e specifici accordi attuativi.

In caso di contrasto tra il contenuto degli accordi attuativi e il contenuto del presente accordo, quest'ultimo prevarrà sugli accordi attuativi, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'accordo.

Articolo 3 - Durata e recesso

L'Accordo è valido ed efficace a far data (dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti) e avrà durata fino al 31 dicembre 2022 dalla data di sottoscrizione.

È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Alla scadenza dell'Accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o previste dagli eventuali accordi attuativi già stipulati durante il periodo di validità dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 4 - Nomina dei referenti

Ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di:

- coordinare le attività e perseguire il raggiungimento degli obiettivi condivisi nell'ambito del progetto "Alagna Green Paradise"
- definire le azioni comuni da sviluppare per raggiungere i reciproci fini istituzionali Ai fini di cui sopra:

la Regione Piemonte, nomina come suoi referenti il dirigente ad interim del Settore regionale Promozione turistica _____ ed il funzionario _____

Allegato

Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente ad interim del Settore Promozione turistica della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio.

Il Comune di Alagna Valsesia, nomina come suo referente il sindaco _____

Il Dipartimento di management nomina come referente il Prof. _____;

Articolo 5 – Aspetti economici

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo le parti contribuiscono alle attività di collaborazione mediante le proprie risorse. In particolare:

Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino attraverso una compartecipazione per un valore di 30.000,00€ relativo al costo ore/uomo del personale coinvolto nell'attività di progetto.

Il Comune di Alagna Valsesia attraverso una compartecipazione finanziaria per un importo di 10.000,00€. da versare all'avvio delle attività di progetto.

La Regione Piemonte attraverso una compartecipazione finanziaria per un importo complessivo pari a 60.000,00€ da versare nella misura di 30.000,00€. a conclusione delle attività previste per la prima annualità (2021) e 30.000,00€. a conclusione delle attività progettuali (2022).

I contributi del Comune di Alagna Valsesia e della Regione Piemonte saranno utilizzati a rimborso delle spese che saranno sostenute dal Dipartimento per assegni di ricerca e/o borse di studio e ricerca. Il Dipartimento di Management alla conclusione del progetto si impegna a presentare una relazione sulle attività svolte con una rendicontazione puntuale della spesa. Il trasferimento da parte della Regione Piemonte sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una tabella riepilogativa dei costi sostenuti e comprensiva di ogni documentazione ritenuta utile ai fini della giustificazione della spesa e previa emissione di nota di debito. (Ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633 del 1972 le attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA).

Il Dipartimento di Management si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Dipartimento dovrà in particolare essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. I pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva del Dipartimento di Management attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) l'Amministrazione regionale ed il Comune di Alagna

Allegato

Valsesia tratterranno l'importo corrispondente all'inadempienza disponendo il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

I versamenti potranno essere effettuati sul c/c dedicato del Dipartimento di Management .

Eventuali ulteriori obblighi economici a carico delle Parti connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione potranno essere stabiliti negli accordi attuativi, fermo restando quanto previsto nell'art. 7 dell'Accordo.

Articolo 6 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente accordo e agli accordi attuativi coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente accordo, resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermi restando i diritti morali dell'autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione dell'accordo e degli accordi attuativi (di seguito, i "Risultati") risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi equamente distribuiti tra le Parti.

Ferma restando l'obbligazione di riservatezza di cui all'art. 10 dell'Accordo, il know how sviluppato durante l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo e agli accordi attuativi potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato all'altra Parte in esecuzione del presente accordo e degli accordi attuativi:

1. è legittimamente e pienamente utilizzabile come previsto nel presente accordo e negli accordi attuativi;
2. non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

Articolo 7 - Coinvolgimento di terzi

Nello svolgimento delle attività di cui all'Accordo e agli Accordi Attuativi, ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi (e, in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che

Allegato

li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.

Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

Articolo 8 - Uso dei segni distintivi e comunicazione.

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Le Parti si impegnano a comunicare al pubblico l'avvio, gli sviluppi progettuali ed i risultati del progetto con l'obiettivo di ampia diffusione.

Le attività di comunicazione devono essere concordate tra le Parti e gli strumenti ed iniziative individuati per la comunicazione devono sempre riportare segni distintivi e denominazioni rappresentativi delle Parti.

Articolo 9 – Rispetto di specifiche normative

Le Parti dichiarano:

- a. di impegnarsi, nell'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) a adottare in ogni caso, nell'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- b. di aver adottato nell'ambito della propria struttura adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il d.lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
- c. di essere consapevoli che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in

Allegato

occasione o comunque in relazione all'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Articolo 10 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati (ivi compresi i dati personali) dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù dell'Accordo e/o di un Accordo Attuativo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrica delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica Autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno tre anni successivo al termine dell'Accordo (o dell'Accordo Attuativo nel corso del quale le informazioni riservate sono state rivelate).

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Allegato

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di management è l'Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it.

Il titolare del trattamento dei dati per il Comune di Alagna Valsesia è l'Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpocomune@pec.it

Il titolare del trattamento dei dati personali per la Regione Piemonte l'Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@regione.piemonte.it

Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro e coperture assicurative

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti

Allegato

coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti. Gli accordi attuativi potranno determinare specifici obblighi in ragione della tipologia delle attività realizzate.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo e degli accordi attuativi, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Accordi Attuativi, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Articolo 14 – Registrazione e imposta di bollo

L'art. 32, c. 14 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha previsto, a pena di nullità, la formalizzazione di contratti pubblici, compresa la presente scrittura privata, in modalità elettronica, ossia mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 6.4.1986. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Dipartimento di Management.

L'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif.art.75) assolve l'imposta di bollo in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972).

Articolo 15 – Varie

Eventuali modifiche dell'Accordo e/o degli Accordi Attuativi dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti nel rispetto della normativa vigente.

L'Accordo, gli eventuali Accordi Attuativi e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo e dagli Accordi Attuativi dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate mediante PEC, anticipata via e-mail, alle Parti ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Piemonte: e-mail promozioneturistica@regione.piemonte.it- PEC culturcom@cert.regionepiemonte.it ;
- per il Comune di Alagna Valsesia: e-mail protocollo@comune.alagnavalsesia.vc.it – PEC comune.alagnavalsesia.vc@legalmail.it;

Allegato

- per il Dipartimento di Management: e-mail: ricerca.economiamanagement@unito.it – PEC
managementec.unito.it

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte
La Direzione Cultura turismo e commercio
La Direttrice
(f.to digitalmente)

Per il Comune di Alagna Valsesia
Il Rappresentante Legale

(f.to digitalmente)

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Dipartimento di Management
La Direttrice
(f.to digitalmente)

La Direzione Ricerca e Terza Missione
La Direttrice
(f.to digitalmente)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

I dati acquisiti per la sottoscrizione dell'Accordo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore del Settore Promozione turistica della Direzione regionale Cultura, turismo e commercio.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di interessato e saranno conservati, per il periodo definito nel Piano di Fascicolazione e Conservazione della Direzione Cultura, turismo e commercio (5 anni nell'archivio corrente dell'ente, 10 anni nell'archivio generale).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il titolare del dato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.